



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 62 del 09/12/2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE MODIFICHE AL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventicinque addì 09 - nove - del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare del civico Palazzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal Consigliere **COEN PORISINI ALBERTO PIERO**, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale **TRAMONTANA FRANCESCO** ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza
COEN PORISINI ALBERTO PIERO	*
DAVIDE GALIMBERTI	*
CAPRIOLO MATTEO	*
OPRANDI LUISA	*
MIEDICO LUIGI	-
FISCO GIACOMO	*
BATTISTELLA LUCA	*
YILDIZ HELIN	*
DI TORO MICHELE	*
MARASCIULO DOMENICO	*
LOZZA MANUELA	*
MACCHI LORENZO	*
PEPE ALESSANDRO	*
MAZZITELLI GIULIA	*
STRAZZI FRANCESCA	*

COCCHIERE MARIA PAOLA	*
BONOLDI GUIDO	*
PULLARA GIUSEPPE	*
D'AMICO MARIA GRAZIA	*
DE SIMONE DINO	*
PARIS LUCA	*
BIANCHI MATTEO LUIGI	-
MONTI EMANUELE	-
BISON BARBARA	*
ANGEI STEFANO	*
PARRAVICINI ROBERTO	*
ESPOSITO DOMENICO	-
BOLDETTI LUCA	*
LONGHINI SIMONE	*
GIORDANO SALVATORE	*
DE AMICI EUGENIO	*
PURICELLI ROBERTO	-
FORMATO FRANCO	*

Consiglieri presenti: **28**

L'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Cristina Buzzetti così riferisce:

<<Ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di stabilità 2020) il Comune ha istituito il "CANONE UNICO PATRIMONIALE" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 29.03.2021 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.2022 disciplinante:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

c) l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

La norma istitutiva del Cup prevedeva espressamente al comma 817 che: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*

Le tariffe vigenti, da ultimo sono state adeguate con deliberazione di Giunta n. 236 del 30/11/2022, nei limiti espressamente imposti dalla normativa, di cui ai commi 826, 827, 828 e 829 (relativamente all'occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari) e ai commi 841 e 842 (relativamente alle occupazioni di suolo pubblico) e al comma 843 per quanto riguarda l'occupazione effettuata nelle aree di mercato.

Ora, il Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, introduce un nuovo articolo 19-bis nell'ambito della Legge 160/2019 a modifica del comma 817 della Legge 160/2019:

"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile."

Di fatto la norma contenuta nella Legge Finanziaria 2025 accoglie la tesi che vuole il vincolo della parità di gettito come strumento necessario solo in fase di prima applicazione per non compromettere gli equilibri di bilancio già all'atto di istituzione del canone unico e per mantenere il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Tale modifica consente agli enti locali di rivalutare annualmente il Canone Unico Patrimoniale (CUP) in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, in termini di ragionevolezza ed evoluzione dello stesso, sulla base del gettito del Canone unico rispetto ai prelievi precedenti.

Si ritiene opportuno pertanto regolamentare l'applicazione biennale dell'aggiornamento delle tariffe, apportando le modifiche al vigente regolamento in attuazione del novellato comma 817:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- artt. 14, 19, 20, 27, 50 e 52.

Contestualmente si ritiene opportuno apportare alcune modifiche per alcuni refusi e migliori specificazioni emerse durante l'ordinaria gestione del canone:

- art.16 comma 2 eliminazione obbligo di comunicazione al comune
- art.52 comma 4 inserimento dei richiami normativi
- art.53 comma 1 inserimento dei richiami normativi
- art.55 comma 1. Lett.d) correzione refuso
- Allegato Stradario Zona 2: eliminazione via Croce e inserimento Largo Alfredo Binda
- Allegato Stradario Zona 1: inserimento via Carlo Croce

come rappresentato nell'allegato prospetto comparativo sub A).>>.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019: *"Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni, all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Considerata la novellata disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Vista l'allegata proposta di modifica al “Regolamento per l'applicazione del CANONE UNICO PATRIMONIALE” (Allegato A);

Tenuto conto delle previsioni dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001), che dispongono che i regolamenti in materia tributaria locale debbano essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione precisando che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Richiamata, altresì, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il nuovo canone unico patrimoniale e che, pertanto, non occorre procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 6, comma 2 bis, del “Regolamento in materia di controlli interni”;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione consiliare n. 2 nella seduta del 02.12.2025;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 18/11/2025, verbale n. 16, ha espresso il proprio parere favorevole;

Dato che ai sensi dell'art. 81, comma 3, dello Statuto Comunale trattandosi di modifica regolamentare, la deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

Per propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14, comma 1, lettera b), dello Statuto Comunale;

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura elettronica:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Consiglieri presenti: n. 28
- voti favorevoli: n. 20 (Battistella, Bonoldi, Capriolo, Cocchiere, D'Amico, De Simone, Di Toro, Fisco, Galimberti, Lozza, Macchi, Marasciulo, Mazzitelli, Oprandi, Paris, Pepe, Presidente Coen, Pullara, Strazzi, Yildiz);
- voti contrari: n. 8 (Angei, Bison, Boldetti, De Amici, Formato, Giordano, Longhini, Parravicini)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale” come indicate nell'allegato sub A) allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per effetto delle modifiche approvate il testo aggiornato del “Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale” risulta essere quello in allegato B) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che il regolamento, testé approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, **decorre dal 1° gennaio 2026.**

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura elettronica:

- Consiglieri presenti: n. 28
- voti favorevoli: n. 20 (Battistella, Bonoldi, Capriolo, Cocchiere, D'Amico, De Simone, Di Toro, Fisco, Galimberti, Lozza, Macchi, Marasciulo, Mazzitelli, Oprandi, Paris, Pepe, Presidente Coen, Pullara, Strazzi, Yildiz);
- voti contrari: n. 8 (Angei, Bison, Boldetti, De Amici, Formato, Giordano, Longhini, Parravicini)
- astenuti: n. 0

il Consiglio Comunale delibera altresì, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

COEN PORISINI ALBERTO PIERO

IL SEGRETARIO GENERALE

TRAMONTANA FRANCESCO